

**DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 , n. 42**

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Vigente al : 19-6-2024

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

**Art. 7**

Funzioni e compiti in materia di valorizzazione  
del patrimonio culturale

- 1.** Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.  
Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
- 2.** Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

**Art. 7-bis**

**(( (Espressioni di identità culturale collettiva) ))**

**((**

**1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.**

**))**